

Ordinario. E nelle occorrenze puramente civili non potranno li capi
ne il C. di X. predetti ingenerare in conto alcuno.

1598,	536	} pende.
1322,	394	
1314,	325	

1761. 28. 76re.

Consegnata dal Cirapetto Michel Angelo
Manni segretario Legitta.



Capi de Nobili offi, et offendenzi.

1628. 25. 76re. in M. C.

E' stato sempre l'antico istituto di sapientissimi Progenitori nostri con termine proprio di Principe giusto, volere, che l'operanza, de' loro Decreti prenda la principal forza dall'esempio di se stesso, soggiacendo al pieno onore della volontà all'eccezione delle Leggi da se medesime promulgate a comune beneficio; onde anche al lodato esempio paradosso è necessario, che vi sia Giudice supremo, a cui nelli capi Gravi, e Criminali, nelli quali interverranno Nobili nostri, capi offendo offi, con offendo, sia commesso il Giudizio di quelli, che sentessero alcuna cosa contraria alle predette Leggi, né altro può essere più proprio per pubblica dignità del C. di X., al quale in virtù delle Parti di questo medesimo Consiglio si aspetta le materie pertinenti alla quiete ed a quella violenza, che potessero alienare l'animo de' sudditi. Pertanto sia commessa la cognizione delli capi sopradetti ad ego Consiglio di X. come si è fin ora operato, acciò con la protezione di un Magistrato grande si regolino le operazioni di quelli, che volgero far cose contro la ferma intenzione di questo M. C., che sempre vuole il giusto, e l'onesto con moderazione in tutte le cose, ornamento proprio, et acallente della Repubblica nostra. Et al medesimo Consiglio sia data facoltà, di poter rimettere ad altri Magistrati quei capi minori nelle materie sopradette, dove entrassero Nobili nostri, giusta l'ordinario, salva sempre l'autorità del Senato, e della Signoria nostra, per le delegazioni o Giudizj altri fatti in ego Senato et salva parimenti l'autorità delli Avogadori di Comun, i quali con li Cij. di 40
pagina